CONVENZIONE
PER LA *GOVERNANCE* DELLA SOCIETÀ DI SISTEMA
TRENTINO DIGITALE S.P.A.

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire, quali moduli organizzativi, società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia, sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
  a) riscossione e gestione delle entrate;
  b) servizi informatici e di telecomunicazione;
  c) servizi di trasporto pubblico;
  d) gestione delle rete privata della comunicazione e relativi servizi;
  e) formazione della pubblica amministrazione;

- assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:

1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, alla gestione della rete privata delle comunicazioni e alla fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e agli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico

trentino (SINET): Trentino Digitale S,p.A., derivante dalla incorporazione con effetto dal 1 dicembre 2018 di Trentino Network s.r.1., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;

2. alla formazione della e per la pubblica amministrazione: Trentino School of Management S.Cons. a.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e dell'articolo 35 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
3. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
4. allo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto: Trentino Trasporti S.p.A., costituita in base al programma attuativo per il polo dei trasporti, di cui all'articolo 18, comma 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1;

- le società così identificate sono state (come nel caso di Trentino Digitale S.p.A.) e saranno interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2016" e confermati con la deliberazione n°514 in data 12 aprile 2019 che ha approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020";
- questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:
  a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
  b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
  c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
  d) dismissione - in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza

pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato;

- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulti o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali "società di sistema";

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articolo 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Trentino Digitale S.p.A., demandandolo all'organismo denominato "comitato di indirizzo"; disposizioni a tal proposito sono dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale in materia di controllo analogo;

- Trentino Digitale S.p.A. è lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse, opera in osservanza alla disciplina dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per cui ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società "in house": *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"*, nonché in coerenza con quanto previsto dall'art. 16 "*Società in house*" del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*"*:*
  le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo

su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

I. *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;*

II. *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*

III. *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti";*

- è intenzione delle parti confermare le finalità alla base delle precedenti convenzioni per la "governance", sottoscritte rispettivamente da Informatica Trentina Spa in data 31 luglio 2008 e da Trentino Network Srl in data 10 maggio 2018, ridefinendone le funzioni e l'ambito affinché Trentino Digitale S.p.A. possa operare in osservanza alla disciplina richiamata;
- a tali fini e, in particolare allo scopo di assicurare la "governance" come prescritta dalla disciplina vigente, è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 18 dicembre 2019 ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni recepite nel testo e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio che, descritte nell'allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso, tra:

Enti soci della Società di sistema

si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli altri enti interessati, tra cui la Regione Trentino Alto –Adige/Sűdtirol e la società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti informatici, nell'ambito dell'innovazione ICT e della trasformazione digitale, nonchè nel settore dei servizi di telecomunicazioni. Tali ambiti sono compresi nelle attività inerenti lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura e della Rete, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti in osservanza della disciplina vigente. Per quanto riguarda la parte infrastrutturale vanno ricompresi anche il presidio dei progetti di banda larga, la realizzazione, installazione e integrazione di apparati di comunicazione, nei limiti di volta in volta consentiti dalle vigenti leggi e regolamenti.

2. Il predetto strumento operativo è costituito da Trentino Digitale S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, di seguito definita "Società di sistema", il cui capitale sociale alla data di approvazione della presente convenzione è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;

b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

4. Le parti danno atto che resta riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie. Per l'espletamento di questa funzione si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico – finanziaria. Questa funzione consiste nell'approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:

a) le sinergie operative tra le società del Gruppo Provincia;

b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;

c) lo svolgimento dei compiti propri della capogruppo;

d) il coordinamento degli statuti delle società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;

e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

E' altresì demandata alla Giunta provinciale, che vi provvede tenuto conto degli orientamenti espressi dal comitato di indirizzo di cui al successivo articolo 7, la funzione di impartire alla Società direttive, e di assicurare il monitoraggio sul loro adempimento, in materia di contenimento dei costi di funzionamento, di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, nonché di gestione delle partecipazioni indirette detenute attraverso la Società, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento vigente.

Art. 2

Azioni

1. Vengono attribuite gratuitamente agli enti locali che già non possedevano azioni della società alla data del 1 gennaio 2017, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, azioni della Società di sistema, per una percentuale pari al 10% del capitale sociale esistente al 31 dicembre 2015 secondo il criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2. Nel caso di Trentino Digitale S.p.A., trattandosi di fusione che riguarda solo Società di sistema pluripartecipate, si fa riferimento al capitale sociale esistente al 31 dicembre 2018 relativamente alla Società di sistema che incorpora.

2. La percentuale di partecipazione al capitale sociale da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità e comuni) con i seguenti criteri:

a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
b) all'interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento, con arrotondamento.

In esito all'applicazione di cui ai punti a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata alla presente convenzione.

3. La Provincia si fa carico, nell'ambito della propria (quota di) partecipazione, dell'eventuale cessione di azioni ad enti direttamente o indirettamente pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1.

Art. 3.

Adesioni

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione allo stesso di tutti i comuni, comunità, altri enti pubblici e comunque soggetti con finalità di interesse pubblico ammessi dallo statuto, che lo richiedano.

2. La cessione gratuita, ancorché effettuata in conformità alla precedente convenzione per la "governance", delle azioni prevista dalla legge è condizionata:

a) alla sottoscrizione di questa convenzione;

b) alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla Società di sistema, che dovranno integrare almeno i livelli minimi di cui al comma successivo.

3. Nel contesto dei complessivi servizi ICT erogati a cura della Società di sistema, l'individuazione delle attività minime di sistema di cui alla lettera b) del comma 2, dovrà riguardare almeno una delle attività comprese tra quelle di seguito riportate e indicate, per tipologia, all'art. 2

delle allegate condizioni generali di servizio:

- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo per le applicazioni specifiche degli Enti locali nonché del SINET (Sistema Informativo Elettronico Trentino);
- individuazione, acquisizione, fornitura di soluzioni tecnico-applicative per l'attività degli Enti con successive attività di mantenimento ed assistenza. Sono comprese in questa area di intervento i sistemi e progetti innovativi e lo sviluppo di paradigma Cloud;
- erogazione di servizi applicativi, tecnici, di data center, di desktop e fleet management e di assistenza utente nonché dei relativi servizi di telecomunicazione in quanto connessi e complementari a quelli informatici;
- messa in opera e gestione operativa di infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione in ambito ICT;
- supporto alla progettazione degli indirizzi evolutivi della programmazione SINET;
- consulenza tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
- progettazione innovativa in ambito ICT per la Pubblica Amministrazione;
- erogazione dei servizi di acquisto, su sistemi informatici di e-procurement, di beni, servizi e lavori;
- progettazione, direzione lavori e realizzazione della rete di comunicazione elettronica, sia fissa che wireless;
- erogazione dei servizi tecnologici e professionali inerenti l'esercizio e la gestione dell'infrastruttura di telecomunicazione (comprensiva delle reti di emergenza, di videosorveglianza, voip etc.);

4. Resta ferma, in quanto obbligatoria, la fruizione delle attività della Società di sistema inerenti progetti funzionali/strategici di investimento aventi caratteristiche di "*progetti di sistema*", che verranno via via definiti dalla Provincia autonoma di Trento per il piano SINET e condivisi dagli enti aderenti con la sottoscrizione della presente convenzione, quali quelli afferenti agli ambiti di seguito individuati a titolo indicativo e non esaustivo:

- servizi di manutenzione del sistema informativo per il *protocollo federato e la gestione digitale documentale* tra tutte le pubbliche amministrazioni operanti in Trentino;
- servizi di allestimento e gestione di un sistema per la *sicurezza informatica* dei dati e delle applicazioni afferenti i processi amministrativi degli Enti locali; servizi per la continuità operativa dei processi di servizio degli Enti medesimi, nonché per la gestione dei processi di gestione della *identità digitale* dei cittadini e delle imprese; servizi per l'armonizzazione dei sistemi contabili, servizi infrastrutturali e di funzionamento del Data Center ivi compresa la migrazione verso il paradigma Cloud;
- servizi di Desktop Outsourcing e servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud;
- servizi di telecomunicazione e connettività nell'ambito del Servizio Unico Centralizzato (S.U.C.) per la Provincia autonoma di Trento, gli Enti Locali e i comparti Catasto e Libro Fondiario, compresi la gestione della rete in fibra ottica provinciale del sistema TELPAT (Telecomunicazioni Provincia Autonoma di Trento), delle reti fisiche (Fibra Ottica), della rete geografica (WAN), delle reti locali (LAN), della rete wireless (Trentino WiFi - WiNet) e della rete Internet; sono ricomprese le attività di gestione della sicurezza perimetrale internet e di quella intranet (Firewall centralizzati), la gestione della fonia

(VoIP), la videoconferenza centralizzata, l'ospitalità e i servizi di "streaming istituzionale", nonché i servizi per la sorveglianza territoriale;

- servizi di interoperabilità applicativa su standard coerenti con il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- progetti trasversali di convergenza progressivamente definiti dalla Provincia Autonoma di Trento volti ad aggregare le funzioni trasversali di relazione con il cittadino e le imprese così come definiti dagli indirizzi nazionali e europei.

Le progettualità ad adesione obbligatoria ulteriori rispetto a quelle sopra individuate sono definite in seno al comitato di indirizzo di cui al successivo articolo 7.

5. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va indirizzata preliminarmente al Presidente del comitato di indirizzo di cui all'art.7, in caso di riscontro positivo da parte del comitato di indirizzo l'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale della convenzione da parte del rappresentante dell'Ente e la conseguente comunicazione al Presidente del comitato di indirizzo. Si prescinde dal parere del comitato di indirizzo per le adesioni alla convenzione dei soci che, anche per avere aderito alla precedenti convenzioni di Informatica Trentina e Trentino Network rispettivamente sottoscritte in data 31 luglio 2008 e 10 maggio 2018, hanno ricevuto le azioni gratuitamente dalla Provincia ai sensi di legge oppure che siano già proprietari di azioni alla data del 1 gennaio 2017.

6. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

7. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 4.

Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), inerenti i poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività, consistono:

a) nell'attività di indirizzo ex ante, svolta dal comitato di indirizzo tramite:

1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di coordinamento;
2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società, anche quando si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria delegate per Statuto al Consiglio di Amministrazione;
3. la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico), con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa e ai piani di attività annuali e/o pluriennali;
4. la formulazione di indicazioni vincolanti in tema di paradigmi tecnologici o di innovazione che la Provincia autonoma di Trento intende perseguire in continuità o

discontinuità con le scelte o gli asset consolidati della Società;

5. la formulazione di indicazioni vincolanti in tema di modalità di procurement dei servizi, con particolare riferimento alle analisi costi-benefici;
6. le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento al grado di esternalizzazione di processi e attività e alla definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa convenzione o delle nuove condizioni generali ed all'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e - ove previsto - il relativo sistema tariffario;
7. operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale.

Al fine di poter esercitare le funzioni assegnate ed esprimere il proprio orientamento, l'organismo incaricato del controllo analogo deve ricevere, entro 14 giorni antecedenti la convocazione, l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto, delle adunanze e di tutti gli Organi sociali e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno.

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, svolta dal comitato di indirizzo, assumendo informazioni mediante:

1. l'acquisizione dalla Società di relazioni, specificate dal successivo articolo 11, sulle attività svolte di maggior rilievo;
2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei membri dell'organismo incaricato, con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio affidato (strumentale e/o pubblico) ed alle condizioni di esercizio dell'attività "in house" ivi compresa la rendicontazione analitica o industriale di commessa;
3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;
4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza.
5. la verifica e il controllo del rispetto da parte della società delle strategie e degli indirizzi espressi dagli azionisti relativi ai paradigmi tecnologici, funzionali e organizzativi sottostanti ai sistemi informativi e ai progetti di trasformazione digitale;
6. la verifica e il controllo del rispetto da parte della società degli standard tecnologici definiti sia a livello nazionale che europeo in materia di ICT e trasformazione digitale.

Sulla base delle informazioni così assunte il comitato di indirizzo ha il potere di inibire o interrompere qualsiasi attività prevista o corrente della società.

c) nell'attività di controllo ex post sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica - ad opera del comitato di indirizzo - di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:

1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli

attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;

2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;
3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio "in house providing" e alle finalità del servizio pubblico.

Art. 5.

Funzioni di indirizzo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), consistono:

a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del Consiglio provinciale;

b) nell'approvazione di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero nell'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, sulla base dell'esame svolto dal comitato di indirizzo;

c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 6.

Assemblea di coordinamento

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.

2. L'assemblea di coordinamento rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra i soci circa le scelte strategiche e le politiche inerenti il servizio affidato alla Società di sistema.

3. L'assemblea di coordinamento provvede:

a) a nominare con cadenza triennale il componente di cui alla lettera b) secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto.

b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee guida per il comitato di indirizzo;

c) ad approvare i piani industriali o strategici della Società di sistema ovvero indicare alla stessa gli obiettivi strategici, esaminati preventivamente dal comitato di indirizzo.

4. Le predette decisioni sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Fanno parte del comitato di indirizzo:

a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla Giunta provinciale;

b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché un componente designato dai rappresentanti delle autonomie nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6;

c) un componente designato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

4. Il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui agli articoli 4 e 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra le componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa. Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

Art. 8.

Norme per il funzionamento dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente del comitato di indirizzo. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il Presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.

2. Il Presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.

3. L'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza di almeno un componente in rappresentanza della Provincia, uno in rappresentanza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e uno in rappresentanza delle autonomie locali.

4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

5. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del Consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie locali

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla Società di sistema in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.

2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5:

a) a garantire alle autonomie locali un rappresentante nel consiglio di amministrazione (di cui già all'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 6 maggio 1980, 10) e nel collegio sindacale, designati dalla componente delle autonomie del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 e a promuovere azioni volte al conferimento al predetto rappresentante del compito di curare il rapporto con gli enti;

b) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.

3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, qualora sia opportuno partecipare all'assemblea della Società, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione della Società di sistema

1. I soci si impegnano a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere, indipendenza e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Con l'adesione alla presente Convenzione, gli Enti Soci si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione eserciti i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 11.

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo analogo, il comitato di indirizzo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, anche in unico atto:

- la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

- ❖ la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società;
- ❖ la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno:

- ❖ la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 settembre dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- ❖ budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;

c) almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all'articolo 4, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del comitato di indirizzo, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, "reporting") ed a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 12.

Diritti dei soci

1. Il comitato di indirizzo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Trentino Digitale S.p.A., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al comitato di indirizzo, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società di sistema tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata al Consiglio di Amministrazione tramite il Comitato di indirizzo. Il relativo riscontro è fornito dal Comitato di indirizzo o direttamente dalla società.

4. I componenti del Comitato di indirizzo, sono referenti nei confronti dei Soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.

5. Le attività previste in capo al comitato di indirizzo, debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice Civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. La presente convenzione, sostituendosi alle precedenti convenzioni con Informatica Trentina Spa e Trentino Network srl rispettivamente sottoscritte in data 31 luglio 2008 e 10 maggio 2018, produce effetto dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un

numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.

2. Per il primo anno a decorrere dalla data di efficacia di questa convenzione il comitato di indirizzo di cui all'articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia, dal Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

3. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione entro la medesima data.

4. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di efficacia della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

5. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 3, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di efficacia di questa convenzione.

Art. 14.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle Società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il Comitato di indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.

Il Comune di Trento sottoscrive con il presente atto unilateralmente la Convenzione per la governance della società di sistema ai sensi degli art. 33, comma 7 ter e art. 13, comma 2, lettera b della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3

Comune di Trento

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

allegate alla Convenzione per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

Trentino Digitale S.p.A.

Premesso che:

- l'art. 5 della legge provinciale 27 luglio 2012 n. 16 ha istituito il Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET), complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione. Il SINET è caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di tutti gli enti aderenti per il suo sviluppo e la sua evoluzione. Tale sistema informativo rappresenta l'evoluzione del SIEP (sistema informativo elettronico provinciale) già disciplinato dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), quale sistema informativo esteso a tutti gli enti del territorio provinciale. Il SINET ha lo scopo di valorizzare le buone pratiche di sviluppo delle ICT nelle amministrazioni del territorio e ne favorisce l'interoperabilità e l'integrazione;
- l'art. 6 della legge provinciale 27 luglio 2012 n. 16 riconosce lo sviluppo e la gestione del SINET di interesse preminente per garantire il raggiungimento di finalità quali, ad esempio, il miglioramento della qualità di vita dei cittadini e lo sviluppo sostenibile del territorio;
- i servizi resi nell'ambito del SINET sono forniti, alla Provincia, ai suoi enti strumentali, agli enti locali e ad altri enti o organismi pubblici individuati con provvedimento della Giunta provinciale;
- lo strumento di sistema deputato alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, alla gestione della rete privata delle comunicazioni e alla fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e agli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico trentino (SINET) è rappresentato da Trentino Digitale S.p.A., derivante dalla incorporazione con effetto dal 1 dicembre 2018 di Trentino Network s.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
- in ordine alla partecipazione nella Società degli enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che "qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ... ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio";

- a tal fine è stata prevista la stipula della convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Digitale S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate le presenti condizioni generali di servizio;

tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1
OGGETTO

Comma 1)
Le presenti Condizioni Generali di Servizio, di seguito denominate "Condizioni generali", contengono la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra ciascun ente firmatario la convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Digitale S.p.A., di seguito denominato "Ente", e la società Trentino Digitale S.p.A., di seguito denominata "Società".

Comma 2)
Attenendosi alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, ciascun Ente affiderà alla Società, mediante convenzione avente valore di contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nel successivo articolo 2.

Art. 2
ATTIVITA'

Comma 1)
Ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 le attività che l'Ente può affidare alla Società, anche disgiuntamente, sono da individuarsi nel contesto dei complessivi servizi erogati dalla Società:

- progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo per le applicazioni specifiche degli Enti locali nonché del SINET (Sistema Informativo Elettronico Trentino);
- individuazione, acquisizione, fornitura di soluzioni tecnico-applicative per l'attività degli Enti con successive attività di mantenimento ed assistenza. Sono comprese in questa area di intervento i sistemi e progetti innovativi e lo sviluppo di paradigma Cloud;
- erogazione di servizi applicativi, tecnici, di data center, di desktop e fleet management e di assistenza utente nonché dei relativi servizi di telecomunicazione in quanto connessi e complementari a quelli informatici;
- messa in opera e gestione operativa di infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- progettazione ed erogazione di servizi di formazione in ambito ICT;
- supporto alla progettazione degli indirizzi evolutivi della programmazione SINET;
- consulenza tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
- progettazione innovativa in ambito ICT per la Pubblica Amministrazione;
- erogazione dei servizi di acquisto, su sistemi informatici di e-procurement, di beni, servizi e lavori;
- progettazione, direzione lavori e realizzazione della rete di comunicazione elettronica, sia fissa che wireless;

- erogazione dei servizi tecnologici e professionali inerenti l'esercizio e la gestione dell'infrastruttura di telecomunicazione (comprensiva delle reti di emergenza, di videosorveglianza, voip etc.);

Comma 2)
Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo e specificatamente individuate nell'articolo 3, sono disciplinate dall'articolo 4.

Comma 3)
L'affidamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo può comportare anche l'affidamento di ogni altra attività connessa o funzionale alle medesime ove ritenuta strettamente necessaria allo svolgimento delle stesse.

Art. 3
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA'

Comma 1)
Le attività di cui all'articolo 2 riguardano almeno uno dei seguenti servizi elementari, come meglio qualificati nei commi seguenti, articolabili in:

A. servizi per il supporto applicativo, servizi di gestione di stazioni di lavoro personali, servizi di customer service desk;
B. servizi di acquisto di beni, servizi e lavori in ambito ICT;
C. servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di applicazioni software, nelle fasi di pianificazione del sistema informativo, analisi, progettazione, realizzazione, avviamento, installazione pilota nonché di applicazioni con particolari specificità;
D. servizi professionali di consulenza, servizi tecnici, servizi di supporto e di formazione;
E. servizi di progettazione, coordinamento della realizzazione e gestione di sistemi e reti e infrastrutture di telecomunicazione, servizi di connettività e di data center.

Comma 2)

I servizi elementari di cui al comma 1) lettera A) del presente articolo, sono così identificati:

a) servizi di supporto funzionale e applicativo agli utenti per garantire un efficace utilizzo dei sistemi e delle soluzioni informatiche ivi compresi gli strumenti di automazione d'ufficio. Il servizio viene erogato attraverso call center e help desk anche con interventi diretti presso gli uffici degli utenti; sono elementi costitutivi dei servizi di *help desk* le attività di *service e problem management*, per il supporto della funzione di acquisizione delle segnalazioni di tracciatura delle stesse, di prima diagnosi nel caso di problemi, di punto informativo e di osservatorio sui livelli di servizio e le attività di *problem resolution*, per il supporto della funzione di risoluzione dei problemi, in forma proattiva, avviando una prima soluzione standard ai problemi segnalati ovvero attivando eventuali ulteriori livelli di intervento.

b) servizi su personal computer e periferiche associate (*desktop management e fleet management*), per garantire la fornitura, l'installazione, l'assistenza ed il mantenimento in efficienza dei personal computer presso le sedi dell'utenza.

   I servizi si articolano in:

   - *servizi di field support*, per il supporto della funzione di installazione e manutenzione delle postazioni di lavoro, dei concentratori di rete locale e delle periferiche in gestione, prevedendo l'erogazione dei servizi di: Installazione, Movimentazione, Aggiunta,

Cambiamento (IMAC) di nuove componenti hardware e software, manutenzione hardware nonché assistenza tecnica;

- *servizi di system management*, per il supporto della funzione di monitoraggio e la gestione dell'infrastruttura dell'ambiente distribuito, prevedendo l'erogazione dei servizi di: amministrazione e monitoring dei sistemi distribuiti, amministrazione dei database; distribuzione del software, aggiornamento periodico antivirus, predisposizione operazioni periodiche di backup;
- *servizi di inventariazione e tracciatura*, per il supporto della funzione di presa in carico e mantenimento, nell'ambito di un inventario centralizzato, delle informazioni costituenti: l'elenco hardware e software nella configurazione standard definita, le attività di modifica alla configurazione (IMAC) effettuate o in corso di pianificazione, gli standard di configurazione degli archivi utente.

I servizi possono essere erogati su apparecchiature di proprietà dell'Ente (*desktop management*) o su apparecchiature messe a disposizione della Società per periodi di tempo da concordare (*fleet management*).

Comma 3)
I servizi elementari di cui al comma 1) lettera B) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

a) servizi tecnologici, professionali, amministrativi e operativi riguardanti l'attuazione delle forme di centralizzazione degli acquisti (*Centrale acquisti*) con attività ordinariamente esercitate con l'uso di nuove tecnologie;

b) servizi di supporto alla realizzazione di gare telematiche, alla predisposizione e gestione del sistema delle convenzioni ed alla gestione dei negozi elettronici oltre alla gestione del mercato elettronico, in relazione al modello autonomo o ai modelli distribuiti dei processi di acquisto individuati dagli Enti.

Comma 4)
I servizi elementari di cui al comma 1) lettera C) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

a) servizi di pianificazione del sistema informativo, volti a chiarire le esigenze da soddisfare ed a definire requisiti e vincoli sia di natura funzionale che tecnologica o "non funzionale" posti dal committente o implicitamente connessi alla natura del sistema in esame, a proporre conseguentemente una soluzione per l'automazione del Sistema Informativo in termini di servizi applicativi, architettura applicativa ed architettura tecnica con l'evidenza di eventuali impatti sull'organizzazione esistente, unitamente agli elementi di stima tecnico/economica degli impegni previsti, nonché tutti gli altri elementi utili alle esigenze di automazione.

b) servizi di manutenzione ed evoluzione funzionale e tecnologica del software, segmentabili in:

- manutenzione correttiva necessaria alla rimozione di cause ed effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi;
- manutenzione adeguativa, per l'adattamento dei programmi e delle procedure alle mutate esigenze dell'utente od a modifiche della normativa;
- manutenzione evolutiva finalizzata a ottimizzare le prestazioni e la qualità delle procedure elaborative;

c) servizi di analisi, volti alla rappresentazione del Sistema Informativo Utente, nei termini previsti dall'approccio metodologico adottato (funzioni e dati o classi, servizi e metodi);

d) servizi di progettazione, volti a definire sotto il vincolo dei requisiti individuati e dello specifico ambiente tecnico prescelto, il sistema, come verrà reso disponibile all'utente in termini di architettura funzionale e tecnica, le transazioni da realizzare, descrivendo le modalità di colloquio utente/sistema e le interfacce utente previste nonché progettando la struttura dei dati in funzione dell'ambiente tecnico prescelto. Il prodotto dei servizi può essere in forma documentale o in forma combinata documentale/elettronica (prototipi). In funzione dell'approccio utilizzato ne possono inoltre essere rilasciate versioni incrementali legate alla fase di realizzazione;

e) servizi di realizzazione, volti all'effettuazione delle attività di codifica e di test dei singoli componenti applicativi, alla configurazione del sistema/ambiente di sviluppo, alla predisposizione della base informativa di test, al test di integrazione (componenti applicativi e tecnici) nonché alla definizione delle modalità di avviamento del sistema, secondo un approccio di tipo strettamente sequenziale, oppure con iterazioni in stretto collegamento con l'utente delle fasi di Progettazione/Realizzazione, cioè con ripetute revisioni delle decisioni progettuali anche in base alle considerazioni emerse dalla fase di Realizzazione, svolta in parallelo. I prodotti sono: il software applicativo e relativa documentazione tecnica per l'installazione, per la gestione (specifiche di gestione operativa) e per l'utilizzo del sistema (manuale utente).

f) servizi di avviamento dell'installazione pilota, volti allo svolgimento delle attività di installazione del software e predisposizione delle basi informative per un corretto utilizzo dell'applicazione anche al fine di effettuare, nel caso di attività di sviluppo o di manutenzione evolutiva, l'accertamento di regolare esecuzione. I prodotti dei servizi sono il software applicativo installato e il rapporto conclusivo dello sviluppo.

g) servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva per progetti che, per particolari specificità (ad esempio siti Web, portali, personalizzazioni di pacchetti, integrazione di sistemi, ecc.), non possono essere ricondotti allo schema indicato nel presente comma;

Comma 5)
I servizi elementari di cui al comma 1) lettera D) del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

a) servizi di consulenza, di pianificazione per gli interventi di automazione e di monitoraggio complessivo dei livelli di automazione.

I servizi di consulenza sono inoltre rivolti ad ambiti tecnici, organizzativi e progettuali finalizzati al complessivo supporto agli Enti, per le analisi preliminari delle iniziative d'automazione, per la direzione di progetto nonché per la complessiva gestione del cambiamento nell'ambito di progetti caratterizzati da complessità normativa, organizzativa, procedurale, tecnologica.

I servizi possono essere ulteriormente identificati in:

- servizi di consulenza (business and process consulting), finalizzati alla gestione dei processi di pianificazione ed al monitoraggio delle iniziative di automazione, a valutazioni di fattibilità, all'impostazione di nuove iniziative, qualificandone i relativi piani tecnico-economici, alla predisposizione di capitolati tecnici e d'oneri con svolgimento di procedure di gara e di affidamento e verifica tecnica dei prodotti/servizi realizzati da parte di

terzi nonché ad altra forma di consulenza e supporto per attività informatiche degli Enti;

- servizi di conduzione di progetto (project management), per l'impostazione ed il governo di progetti informatici, atti ad assicurare il rispetto degli obiettivi tecnici, temporali, economici e di qualità;
- servizi di integrazione di sistemi (system integration), finalizzati all'integrazione di sistemi, tesi a generare nuove applicazioni a partire da applicazioni e/o componenti preesistenti o a partire da ambienti applicativi generalizzati da personalizzare alle esigenze della Provincia e/o degli Enti;
- servizi di change management, per il supporto e la consulenza alle attività di gestione del cambiamento finalizzate ad accompagnare l'introduzione dei sistemi informatici nella organizzazione dell'Ente, quali la consulenza per l'adattamento dei processi operativi, alla formazione, all'attività di sperimentazione delle applicazioni da parte degli utenti finali;

b) servizi tecnici e di supporto, finalizzati a garantire il soddisfacimento di ulteriori attività per l'automazione dei processi dell'Ente; a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: selezione, fornitura in licenza d'uso di soluzioni applicative di mercato con conseguenti attività di avviamento iniziale nonché di manutenzione ordinaria ed assistenza utente; erogazione di servizi di acquisizione dati; predisposizione, allestimento ed assistenza per demo e stand espositivi; messa a disposizione di aule e sale informatizzate; preparazione e fornitura di materiale didattico per lo svolgimento di corsi a cura degli Enti, presa in carico di soluzioni informatiche preesistenti e successiva gestione/evoluzione per conto dell'Ente, adozione di soluzioni informatiche con modalità di "riuso" in ambito pubblico;

c) servizi di formazione, finalizzati alla impostazione, progettazione, erogazione e rendicontazione nell'ambito di corsi e seminari di formazione e di aggiornamento sugli strumenti informatici e sulle applicazioni/sistemi informativi specifici degli Enti e generali del SINET. I servizi erogati prevedono in forma non esaustiva: la formulazione di specifici piani di formazione, la progettazione degli interventi formativi in relazioni alle necessità dell'Ente, l'impostazione di calendari di effettuazione di corsi e seminari, l'approntamento delle strutture logistiche ed organizzative necessarie, l'erogazione di corsi e di seminari, la fornitura del materiale didattico, la verifica dell'efficacia degli eventi formativi.

Al fine di soddisfare le esigenze degli Enti la Società può inoltre fornire ulteriori servizi professionali funzionali alle esigenze di automazione anche se non puntualmente definiti nelle presenti condizioni generali.

Comma 6)
I servizi elementari di cui al comma 1) lettera E del presente articolo che sono svolti dalla Società singolarmente o nel loro complesso, sono così identificati:

a) realizzazione infrastrutture e di reti di comunicazione elettronica, quali reti fisiche, rete geografica, reti locali e reti Tetranet. I servizi si articolano in:

- attività di progettazione dei lavori;
- acquisizione di beni e servizi necessari all'esecuzione lavori;
- direzione lavori e controllo della realizzazione

b) servizi centralizzati di gestione di sistemi e reti, di connettività da erogare sulla infrastruttura provinciale di telecomunicazione. I servizi si articolano in:

- gestione rete provinciale TELPAT - Consiste nel servizio di gestione ed amministrazione delle infrastrutture fisiche (Fibre Ottiche), degli apparati necessari a realizzare le reti geografiche (fisse o radio) e di tutti gli apparati di terminazione in sede utente. Il servizio include l'installazione/rimozione, la configurazione ed il controllo degli apparati nonché la

realizzazione delle opportune configurazioni per la gestione di differenti tipologie di servizio e funzionalità di sicurezza;

- gestione LAN - Consiste nel servizio di gestione ed amministrazione degli apparati necessari a realizzare le reti locale (LAN - switch) in sede utente. Il servizio include l'installazione/rimozione, la configurazione ed il controllo degli apparati nonché la realizzazione delle opportune compartimentazioni WLAN per la gestione di differenti tipologie di servizio e funzionalità di sicurezza;
- servizio VOIP e gestione telefonia - Consiste nella gestione della piattaforma VOIP provinciale: servizio di configurazione, il servizio di manutenzione (con la soluzione di malfunzionamenti hardware, software e di configurazione), il monitoraggio del sistema. gestione e movimentazione degli apparati;
- servizi di accesso ad Internet, finalizzati a garantire l'accesso alla rete Internet e la fruizione dei servizi disponibili su quest'ultima secondo una politica disciplinata, nel rispetto di regole a garanzia delle prestazioni offerte e della continuità di servizio;
- servizi di communication and access security, finalizzati a garantire protezione nei confronti di accessi indesiderati, nei confronti di attacchi dall'esterno, nei confronti della riservatezza e della incorruttibilità delle informazioni in transito e per la autenticazione di mittente e destinatario dei messaggi trasferiti;
- servizi di supporto (reporting, monitoraggio, accounting, registrazione utenti, ecc.), finalizzati a consentire all'utente il controllo ed il governo in merito all'uso delle risorse di telecomunicazione utilizzate utili alla pianificazione ed alla evoluzione del servizio;
- servizio di network management, finalizzati all'allestimento di cablaggi informatici e di reti locali (LAN);
- servizi di telecomunicazione e connettività, compresi la gestione delle reti fisiche (Fibra Ottica), della rete geografica (WAN), delle reti locali (LAN), della rete wireless e della rete Internet; sono ricomprese le attività di gestione della sicurezza perimetrale internet e di quella intranet, la gestione della fonia (VoIP), la videoconferenza centralizzata, l'ospitalità e i servizi di "streaming istituzionale", nonché i servizi per la sorveglianza territoriale.

c) servizi di esercizio dei sistemi server/data center, per garantire la corretta funzionalità e la continuità operativa dei sistemi che ospitano dati ed applicazioni comuni; i servizi possono essere erogati su sistemi server di proprietà dell'Ente o messi a disposizione della società (*servizi di hosting e housing*) o su sistema di Cloud pubblico e/o privato. Sono in particolare compresi:

- *Business Services*, per il supporto delle funzioni atte a garantire la sicurezza delle informazioni gestite con riferimento a: ambiente fisico, integrità dei dati; accessi non autorizzati al sistema; virus;
- *Technical Services*, per il supporto delle funzioni di: gestione dello spazio disco assegnato ad una applicazione o servizio; installazione di nuovi prodotti e/o versioni/release , loro configurazione e personalizzazione per adeguarli alle specifiche esigenze; nonché rilevamento, controllo e ottimizzazione delle prestazioni del sistema operativo e dei singoli sottosistemi;
- *Operation Services*, per il supporto delle funzioni di gestione di utilizzo dei servizi on-line del complesso elaborativo (hardware e sistemi operativi), delle applicazioni e dei servizi con riferimento ai diversi ambienti operativi; la gestione degli archivi, la gestione della modifica alla configurazione del software di base e di ambiente o dell'hardware correntemente in esercizio;

In questa area di intervento si collocano anche tutte le azioni innovative di accompagnamento agli enti e alla domanda di servizi di infrastruttura sul paradigma Cloud secondo le modalità definite

come IAAS (Infrastructure as a service), PaaS (Platform as a service), SaaS (Software as a service). Tali soluzioni progettuali sono definite nel contesto tecnico di Trentino digitale in piena rispondenza alle linee guida nazionali e al dettato normativo in costante evoluzione.

Comma 7)
La disciplina generale per l'erogazione dei singoli servizi elementari sarà qualificata nel dettaglio in specifici atti contrattuali.

Art. 4
OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Comma 1)
Le attività affidate ai sensi dell'articolo 2 possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ove necessario e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi, nel rispetto della disciplina vigente, di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

Comma 2)
Nello svolgimento delle attività affidate, la Società assicura il rispetto:

a) della vigente disciplina provinciale, nazionale e comunitaria applicabile in materia;

b) delle disposizioni contenute nei singoli regolamenti dell'Ente riferiti a materie oggetto di affidamento;

c) delle direttive riguardanti i livelli delle prestazioni effettuate nell'ambito dell'esercizio delle funzioni del controllo analogo;

Comma 3)
La Società si obbliga ad esercitare le attività affidate disponendo di personale professionalmente idoneo. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

Comma 4)
La Società si impegna al mantenimento di un proprio sito internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente relativa ai servizi erogati, alle loro caratteristiche ed ai livelli di servizio associati.

Comma 5)
La Società si impegna a realizzare, con cadenza almeno annuale, una indagine di Customer Satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, i cui risultati saranno comunicati agli Enti fruitori dei servizi erogati dalla Società.

Comma 6)
La Società si impegna a nominare e a comunicare all'Ente il soggetto responsabile delle comunicazioni con l'Ente stesso, entro 30 giorni dalla data di affidamento delle attività.

Art. 5
RENDICONTAZIONE

Comma 1)
Le Parti potranno concordare la predisposizione di documenti periodici di rendicontazione, diversificati in funzione dei singoli progetti strategici/funzionali di investimento o delle singole attività affidate.

Art. 6
ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

Comma 1)
Fatte salve le funzioni di controllo analogo previste dalla Convenzione per la *governance* della società di sistema, l'Ente affidante esercita tutte le facoltà previste nell'ambito dello specifico atto di affido della fornitura del servizio e, in quanto compatibile, dalla disciplina vigente in materia di contratti.

Comma 2)
Per l'esecuzione delle attività affidate, l'Ente verserà alla Società l'importo determinato dall'applicazione di tariffe, che saranno stabilite nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di controllo analogo.

Art. 7
SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

Comma 1)
Le notizie relative alle attività affidate, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

Comma 2)

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 8
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Comma 1)
Le presenti Condizioni generali sono modificabili con le modalità previste dalla Convenzione per la governance.

Comma 2)
L'Ente e la Società si impegnano sin d'ora ad osservare le disposizioni delle presenti Condizioni generali e tutte le modifiche eventualmente apportate alle stesse.

TRENTINO DIGITALE S.p.A
C.F. - P. IVA 00990320228 - N. REA 0108369

ELENCO SOCI - al 31 dicembre 2018

N° Titolo	Azionisti al 31/12/2018	N° Azioni	Valore Azioni Euro	% Partecipazione
266	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	5.694.871	5.694.871,00	88,5165%
267	REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE	350.775	350.775,00	5,4522%
5	C.C.I.A.A.	43.514	43.514,00	0,6763%
163	COMUN GENERAL DE FASCIA	13.759	13.759,00	0,2139%
156	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	13.759	13.759,00	0,2139%
162	COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	13.759	13.759,00	0,2139%
195	COMUNITA' DELLA PAGANELLA	1.471	1.471,00	0,0229%
157	COMUNITA' DELLA VAL DI NON	25.498	25.498,00	0,3963%
165	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	13.759	13.759,00	0,2139%
172	COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	3.007	3.007,00	0,0467%
120	COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	3.422	3.422,00	0,0532%
161	COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	13.759	13.759,00	0,2139%
115	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	24.949	24.949,00	0,3878%
153	COMUNITA' DI PRIMIERO	13.759	13.759,00	0,2139%
225	COMUNITA' ROTALIANA - KöNIGSBERG	5.346	5.346,00	0,0831%
160	COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	13.759	13.759,00	0,2139%
154	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	13.759	13.759,00	0,2139%
169	MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	1.397	1.397,00	0,0217%
182	COMUNE DI ALA	2.577	2.577,00	0,0401%
151	COMUNE DI ALBIANO	450	450,00	0,0070%
58	COMUNE DI ALDENO	922	922,00	0,0143%
257	COMUNE DI ALTAVALLE	512	512,00	0,0080%
248	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	1.402	1.402,00	0,0218%
259	COMUNE DI AMBLAR - DON	141	141,00	0,0022%
212	COMUNE DI ANDALO	309	309,00	0,0048%
66	COMUNE DI ARCO	4.898	4.898,00	0,0761%
224	COMUNE DI AVIO	1.245	1.245,00	0,0194%
242	COMUNE DI BASELGA DI PINE'	1.450	1.450,00	0,0225%
219	COMUNE DI BEDOLLO	437	437,00	0,0068%
78	COMUNE DI BESENELLO	659	659,00	0,0102%
93	COMUNE DI BIENO	139	139,00	0,0022%
125	COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE	465	465,00	0,0072%
19	COMUNE DI BOCENAGO	123	123,00	0,0019%
105	COMUNE DI BONDONE	202	202,00	0,0031%
252	COMUNE DI BORGO CHIESE	636	636,00	0,0099%
253	COMUNE DI BORGO LARES	213	213,00	0,0033%
94	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	2.031	2.031,00	0,0316%
177	COMUNE DI BRENTONICO	1.161	1.161,00	0,0180%
223	COMUNE DI BRESIMO	81	81,00	0,0013%
205	COMUNE DI BREZ	225	225,00	0,0035%
114	COMUNE DI CADERZONE	192	192,00	0,0030%
18	COMUNE DI CAGNO'	112	112,00	0,0017%
23	COMUNE DI CALDES	326	326,00	0,0051%
264	COMUNE DI CALDONAZZO	923	923,00	0,0143%

213	COMUNE DI CALLIANO	407	407,00	0,0063%
209	COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	224	224,00	0,0035%
149	COMUNE DI CAMPODENNO	448	448,00	0,0070%
61	COMUNE DI CANAL SAN BOVO	503	503,00	0,0078%
72	COMUNE DI CANAZEI	562	562,00	0,0087%
198	COMUNE DI CAPRIANA	183	183,00	0,0028%
91	COMUNE DI CARANO	303	303,00	0,0047%
71	COMUNE DI CARISOLO	285	285,00	0,0044%
89	COMUNE DI CARZANO	155	155,00	0,0024%
119	COMUNE DI CASTEL CONDINO	74	74,00	0,0012%
247	COMUNE DI CASTEL IVANO	903	903,00	0,0140%
174	COMUNE DI CASTELFONDO	193	193,00	0,0030%
239	COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME	678	678,00	0,0105%
95	COMUNE DI CASTELLO TESINO	422	422,00	0,0066%
110	COMUNE DI CASTELNUOVO	298	298,00	0,0046%
147	COMUNE DI CAVALESE	1.182	1.182,00	0,0184%
150	COMUNE DI CAVARENO	305	305,00	0,0047%
197	COMUNE DI CAVEDAGO	164	164,00	0,0025%
47	COMUNE DI CAVEDINE	864	864,00	0,0134%
30	COMUNE DI CAVIZZANA	74	74,00	0,0012%
258	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	710	710,00	0,0110%
70	COMUNE DI CINTE TESINO	115	115,00	0,0018%
171	COMUNE DI CIS	94	94,00	0,0015%
148	COMUNE DI CIVEZZANO	1.125	1.125,00	0,0175%
189	COMUNE DI CLOZ	220	220,00	0,0034%
231	COMUNE DI COMANO TERME	837	837,00	0,0130%
116	COMUNE DI COMMEZZADURA	297	297,00	0,0046%
260	COMUNE DI CONTA'	430	430,00	0,0067%
68	COMUNE DI CROVIANA	196	196,00	0,0030%
45	COMUNE DI DAMBEL	131	131,00	0,0020%
35	COMUNE DI DENNO	364	364,00	0,0057%
262	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	625	625,00	0,0097%
36	COMUNE DI DRENA	157	157,00	0,0024%
29	COMUNE DI DRO	1.178	1.178,00	0,0183%
187	COMUNE DI FAEDO	179	179,00	0,0028%
176	COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA	279	279,00	0,0043%
142	COMUNE DI FIAVE'	325	325,00	0,0051%
56	COMUNE DI FIEROZZO	141	141,00	0,0022%
175	COMUNE DI FOLGARIA	961	961,00	0,0149%
196	COMUNE DI FONDO	447	447,00	0,0069%
173	COMUNE DI FORNACE	393	393,00	0,0061%
220	COMUNE DI FRASSILONGO	104	104,00	0,0016%
77	COMUNE DI GIOVO	757	757,00	0,0118%
159	COMUNE DI GIUSTINO	227	227,00	0,0035%
233	COMUNE DI GRIGNO	712	712,00	0,0111%
76	COMUNE DI IMER	366	366,00	0,0057%
210	COMUNE DI ISERA	768	768,00	0,0119%
170	COMUNE DI LAVARONE	343	343,00	0,0053%
33	COMUNE DI LAVIS	2.539	2.539,00	0,0395%
158	COMUNE DI LEDRO	1.631	1.631,00	0,0254%
80	COMUNE DI LEVICO TERME	2.132	2.132,00	0,0331%
108	COMUNE DI LIVO	275	275,00	0,0043%
28	COMUNE DI LUSERNA	92	92,00	0,0014%
249	COMUNE DI MADRUZZO	813	813,00	0,0126%

144	COMUNE DI MALE'	659	659,00	0,0102%
97	COMUNE DI MALOSCO	122	122,00	0,0019%
145	COMUNE DI MASSIMENO	35	35,00	0,0005%
215	COMUNE DI MAZZIN	146	146,00	0,0023%
86	COMUNE DI MEZZANA	266	266,00	0,0041%
74	COMUNE DI MEZZANO	505	505,00	0,0078%
20	COMUNE DI MEZZOCORONA	1.500	1.500,00	0,0233%
98	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	1.986	1.986,00	0,0309%
136	COMUNE DI MOENA	798	798,00	0,0124%
188	COMUNE DI MOLVENO	343	343,00	0,0053%
238	COMUNE DI MORI	2.743	2.743,00	0,0426%
83	COMUNE DI NAGO - TORBOLE	785	785,00	0,0122%
201	COMUNE DI NAVE SAN ROCCO	409	409,00	0,0064%
128	COMUNE DI NOGAREDO	573	573,00	0,0089%
22	COMUNE DI NOMI	391	391,00	0,0061%
38	COMUNE DI NOVALEDO	280	280,00	0,0044%
54	COMUNE DI OSSANA	239	239,00	0,0037%
216	COMUNE DI PALU' DEL FERSINA	57	57,00	0,0009%
99	COMUNE DI PANCHIA'	227	227,00	0,0035%
59	COMUNE DI PEIO	583	583,00	0,0091%
193	COMUNE DI PELLIZZANO	233	233,00	0,0036%
164	COMUNE DI PELUGO	116	116,00	0,0018%
62	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5.760	5.760,00	0,0895%
263	COMUNE DI PIEVE DI BONO - PREZZO	491	491,00	0,0076%
111	COMUNE DI PIEVE TESINO	223	223,00	0,0035%
27	COMUNE DI PINZOLO	932	932,00	0,0145%
143	COMUNE DI POMAROLO	702	702,00	0,0109%
254	COMUNE DI PORTE DI RENDENA	480	480,00	0,0075%
246	COMUNE DI PREDAIA	1.762	1.762,00	0,0274%
180	COMUNE DI PREDAZZO	1.356	1.356,00	0,0211%
251	COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	1.640	1.640,00	0,0255%
75	COMUNE DI RABBI	435	435,00	0,0068%
106	COMUNE DI REVO'	382	382,00	0,0059%
24	COMUNE DI ROMALLO	179	179,00	0,0028%
192	COMUNE DI ROMENO	400	400,00	0,0062%
211	COMUNE DI RONCEGNO TERME	817	817,00	0,0127%
218	COMUNE DI RONCHI VALSUGANA	121	121,00	0,0019%
81	COMUNE DI RONZO CHIENIS	306	306,00	0,0048%
183	COMUNE DI RONZONE	116	116,00	0,0018%
232	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	484	484,00	0,0075%
6	COMUNE DI ROVERETO	24.721	24.721,00	0,3842%
184	COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA	130	130,00	0,0020%
67	COMUNE DI RUMO	260	260,00	0,0040%
123	COMUNE DI SAGRON MIS	65	65,00	0,0010%
240	COMUNE DI SAMONE	161	161,00	0,0025%
265	COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN	930	930,00	0,0145%
244	COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	488	488,00	0,0076%
227	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	788	788,00	0,0122%
236	COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	304	304,00	0,0047%
41	COMUNE DI SANZENO	286	286,00	0,0044%
185	COMUNE DI SARNONICO	219	219,00	0,0034%
204	COMUNE DI SCURELLE	408	408,00	0,0063%
129	COMUNE DI SEGONZANO	470	470,00	0,0073%
256	COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	891	891,00	0,0138%

200	COMUNE DI SFRUZ	93	93,00	0,0014%
194	COMUNE DI SORAGA	209	209,00	0,0032%
235	COMUNE DI SOVER	283	283,00	0,0044%
25	COMUNE DI SPIAZZO	370	370,00	0,0058%
121	COMUNE DI SPORMAGGIORE	376	376,00	0,0058%
31	COMUNE DI SPORMINORE	220	220,00	0,0034%
117	COMUNE DI STENICO	342	342,00	0,0053%
141	COMUNE DI STORO	1.400	1.400,00	0,0218%
21	COMUNE DI STREMBO	157	157,00	0,0024%
42	COMUNE DI TELVE	577	577,00	0,0090%
126	COMUNE DI TELVE DI SOPRA	193	193,00	0,0030%
118	COMUNE DI TENNA	296	296,00	0,0046%
134	COMUNE DI TENNO	587	587,00	0,0091%
46	COMUNE DI TERRAGNOLO	237	237,00	0,0037%
48	COMUNE DI TERZOLAS	183	183,00	0,0028%
107	COMUNE DI TESERO	842	842,00	0,0131%
26	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	1.094	1.094,00	0,0170%
237	COMUNE DI TORCEGNO	215	215,00	0,0033%
57	COMUNE DI TRAMBILENO	413	413,00	0,0064%
255	COMUNE DI TRE VILLE	440	440,00	0,0068%
4	COMUNE DI TRENTO	43.514	43.514,00	0,6763%
245	COMUNE DI VALDAONE	375	375,00	0,0058%
186	COMUNE DI VALFLORIANA	163	163,00	0,0025%
221	COMUNE DI VALLARSA	427	427,00	0,0066%
250	COMUNE DI VALLELAGHI	1.331	1.331,00	0,0207%
43	COMUNE DI VARENA	247	247,00	0,0038%
206	COMUNE DI VERMIGLIO	579	579,00	0,0090%
191	COMUNE DI VIGNOLA FALESINA	41	41,00	0,0006%
199	COMUNE DI VILLA LAGARINA	1.058	1.058,00	0,0164%
261	COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	1.484	1.484,00	0,0231%
135	COMUNE DI VOLANO	895	895,00	0,0139%
226	COMUNE DI ZAMBANA	496	496,00	0,0077%
131	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	497	497,00	0,0077%
	TOTALE	**6.433.680**	**6.433.680,00**	**100,0000%**